

ASSOCIAZIONE STUDI E RICERCHE STORICO ARCHEOLOGICHE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

A.S.R.S.A ODV – VECCHIANO (PI)

VARIAZIONE STATUTO a seguito assemblea ordinaria del 24 Ottobre 2020

DENOMINAZIONE, SCOPI, SEDE e DURATA

Art. 1)

L'Associazione Studi e Ricerche Storico Archeologiche ODV, da ora in avanti denominata "Associazione", è un Ente del Terzo Settore¹ che svolge la propria attività di interesse generale nei confronti prevalentemente dei terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati e non ha scopo di lucro. L'Associazione è apolitica.

Art. 2)

L'Associazione in particolare si prefigge la realizzazione delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 lettere d, f,g,i,k,z del Codice del Terzo Settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione ha lo scopo di individuare, accertare, tutelare e valorizzare il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali (archeologici, architettonici, ambientali, artistici, storici, archivistici, librari, demo etno antropologici e geologici) collaborando con le Autorità preposte.

L'Associazione collabora altresì con le strutture della Protezione Civile per le attività conformi alle norme statutarie.

¹ ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche

Per la realizzazione dei suoi scopi, l'Associazione si propone di:

- sensibilizzare l'opinione pubblica italiana e straniera ai problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;
- stimolare l'applicazione delle leggi vigenti, promuovere l'emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi allo scopo di proteggere ed accrescere il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;
- assicurare la tutela e la valorizzazione d'aree archeologiche, ambientali, monumentali, parchi, collezioni, raccolte e complessi museali anche attraverso la loro gestione e/o acquisto da parte dell'Associazione;
- gestire e promuovere campi archeologici, esposizioni, mostre, convegni, iniziative di studio e ricerca e manifestazioni per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;
- partecipare attivamente, nell'ambito delle strutture pubbliche di protezione civile, alle iniziative promosse per la salvaguardia del patrimonio culturale;
- favorire, promuovere e organizzare iniziative di turismo sociale e giovanile nel campo dei Beni Culturali e Ambientali;
- promuovere la compilazione, la pubblicazione, l'edizione e la diffusione di riviste e notiziari, di guide e monografie, di relazioni di ricerca, di audiovisivi, di supporti informatici, prodotti multimediali, di carte archeologiche, di fotografie e di disegni, di rilievi e quant'altro riguardante i Beni Culturali e Ambientali;
- promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento, formazione culturale ed addestramento professionale nell'ambito dei Beni Culturali e Ambientali, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti pubblici e privati;
- promuovere la fruizione, da parte dei cittadini, dei Beni Culturali e Ambientali oggetto dell'attività della Associazione tramite mostre, esposizioni, convegni e conferenze.
- favorire e promuovere nel mondo della scuola attività didattiche e di sensibilizzazione nel campo dei Beni Culturali e Ambientali.

L'Associazione può, inoltre, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale sopra indicate, individuate dal Consiglio Direttivo ed in conformità all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e del decreto ministeriale attuativo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 3)

L'Associazione potrà aderire ed associarsi a qualsiasi tipo di società o associazione avente gli stessi scopi.

Art. 4)

L'Associazione è stata fondata il 10/1/1987.

Art. 5)

L'Associazione ha sede legale in Vecchiano (PI) presso il Santuario di Santa Maria in Castello. Inoltre l'associazione potrà aprire altre sedi in tutto il territorio Italiano. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Art. 6)

La durata dell'Associazione è illimitata.

SOCI

Art. 7)

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

I soci possono essere Onorari e Ordinari.

Il Consiglio Direttivo propone la nomina dei soci Onorari e convoca l'assemblea per la loro nomina.

Ciascun socio ha diritto a:

- se maggiorenne, eleggere gli organi associativi e di essere eletto negli stessi;
- se minorenne, farsi rappresentare da un genitore o dal tutore legale nell'eleggere gli organi associativi, però non può essere eletto negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Ciascun socio è tenuto a:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota di tesseramento fissata anno per anno dal Consiglio Direttivo in carica (valido per i soci Ordinari). I termini e le modalità del tesseramento verranno comunicate mediante lettera semplice, pec, oralmente o tramite l'affissione sulla bacheca della sede;

Art. 8)

E' ammesso a far parte dell'Associazione chiunque mostri interesse agli scopi dell'associazione stessa.

La richiesta di iscrizione di ogni nuovo socio dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo e dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo in carica esamina la richiesta e decide sull'ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo, deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Contro il parere sfavorevole è ammesso il ricorso nel termine di 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di rigetto all'Assemblea da parte dell'interessato. L'Assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. I soci possono essere iscritti ad altre associazioni aventi scopi simili, ma non potranno far parte del Consiglio direttivo quei soci che rivestono cariche direttive od organizzative in quelle associazioni, oltre a coloro che rivestono cariche politiche a livello Comunale, Provinciale, Regionale e Nazionale. Si applicano inoltre le limitazioni descritte all'art. 2382 Codice civile. Tutti i soci, compresi i membri del Consiglio Direttivo, che devono essere scelti tra i soci o indicati tra i propri associati dagli enti associati, prestano gratuitamente la loro opera per il raggiungimento dei fini sociali.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 9)

Il rapporto sociale si estingue:

- con la morte del socio;
- con le dimissioni dei soci. Si considera dimissionario il socio ordinario che non abbia adempiuto agli obblighi del tesseramento anche per un solo anno;
- con l'esclusione. Può essere espulso il socio che eserciti l'attività in grave contrasto con i fini dell'Associazione o che si comporti in modo da portare grave discredito all'Associazione stessa. L'espulsione viene decisa dall'Assemblea su proposta del Direttivo mediante deliberazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. La deliberazione di esclusione ha valore immediato.

- Il socio dimissionario e il socio espulso non avrà diritto alla restituzione delle quote sociali già versate e non potrà far valere alcun diritto sul patrimonio sociale.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

PATRIMONIO SOCIALE - GESTIONE SOCIALE – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.10)

Il patrimonio sociale è costituito:

- dall'introito del tesseramento;
- dai contributi volontari dei soci e simpatizzanti;
- dai contributi di Enti pubblici o Privati;
- dal ricavato di eventuali iniziative dell'Associazione;
- da donazioni o lasciti testamentari.
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- dai beni materiali mobili e immobili dell'Associazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.11)

La gestione sociale inizia il primo di gennaio e termina il trentuno di dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale contestualmente alla gestione sociale.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro i termini di legge previsti delle disposizioni in materia e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.12)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13)

L'Assemblea è convocata dal consiglio Direttivo nella sede sociale o operativa dell'Associazione. Qualora non sia possibile riunirsi nella sede sociale per tutelare la salute degli associati o per altri gravi motivi, è ammesso l'utilizzo di dispositivi digitali e la videoconferenza.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 14)

L'Assemblea ordinaria:

- approva i bilanci e i conti consuntivi entro i termini di legge previsti delle disposizioni in materia;
- nomina e revoca il Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- esamina e si pronuncia sulle proposte del Consiglio Direttivo e sui ricorsi dei soci nei casi previsti dallo statuto;
- approva la nomina dei soci Onorari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 15)

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.
- la trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'associazione.

Art. 16)

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea deve essere convocata anche:

- in caso di dimissioni del Consiglio Direttivo;
- quando almeno un terzo dei soci ne richieda la convocazione su un preciso ordine del giorno;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

Art. 17)

Ai fini della partecipazione all'Assemblea e alle relative votazioni, ciascun associato ha un voto e può ricevere soltanto un mandato di rappresentanza da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Art. 18)

La convocazione dei soci per le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, viene fatta con avviso mandato per posta con lettera semplice, oralmente, per posta elettronica, o con l'affissione nella bacheca della sede. Tale avviso deve essere inviato e affisso come sopra almeno otto giorni prima della data stabilita e deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 19)

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in proprio o per delega. L'Assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento trasformazione, fusione, scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 20)

Le votazioni dell'Assemblea sono fatte per alzata di mano ad eccezione delle votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo che avverranno a scrutinio segreto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ed è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea ordinaria. Tutti i soci ordinari sono elettori ed eleggibili purché iscritti all'associazione da almeno tre mesi, salvo la causa di ineleggibilità di cui all'art.8.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i membri in carica possono essere riconfermati.

Art. 22)

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in qualsiasi occasione, convoca e presiede sia il Consiglio Direttivo che l'Assemblea. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Segretario verbalizza le sedute, cura la corrispondenza, provvede agli avvisi di riunione e convocazione, tiene l'elenco dei soci, compila e trasmette gli inviti alle manifestazioni. Il Tesoriere tiene l'amministrazione del patrimonio sociale. Non possono essere ricoperte più cariche all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 23)

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta necessario su richiesta del Presidente o di almeno due consiglieri. Le modalità di convocazione e la validità delle riunioni sono le stesse dell'Assemblea. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice con votazione palese; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. L'assenza di un membro del Direttivo in cinque riunioni consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza della carica. In tal caso l'elezione del sostituto avverrà alla successiva Assemblea. Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri determina la caduta del Consiglio Direttivo che però resta in carica per l'ordinaria amministrazione provvedendo comunque, entro quaranta giorni, alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione di quello nuovo. Tutte le elezioni del Consiglio Direttivo si effettuano a scrutinio segreto su scheda bianca.

Art. 24)

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri non espressamente riservati all'Assemblea per Statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 25)

Il Consiglio Direttivo organizza collegialmente le manifestazioni culturali e qualsiasi attività compresa nei fini sociali, chiedendo e accettando il concorso dei soci disponibili. Provvede collegialmente anche alla compilazione dei programmi da presentare agli Enti Pubblici per eventuali finanziamenti e ne cura l'attuazione sempre col concorso dei soci disponibili.

Art. 26)

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte ai soci, i quali possono apportare il loro contributo alla discussione. Ovviamente in caso di votazione il voto potrà essere espresso soltanto dai membri del Direttivo.

LIBRI

Art. 27)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- presentare richiesta al Consiglio Direttivo a mezzo di posta semplice, elettronica o altra via di comunicazione certificata;
- entro 30 giorni dalla richiesta, il Consiglio Direttivo deve rendere disponibili alla visione i suddetti all'interno della sede sociale.

VOLONTARI

Art. 28)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

LAVORATORI

Art. 29)

L'associazione può assumere lavoratori *dependenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

SCIoglimento

Art. 30)

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 31)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto



GRUPPO ARCHEOLOGICO
VECCHIANESE (A.S.R.S.A.)

Via Del Santuario - Castello di S. Maria
56017 VECCHIANO (Pisa)
P.IVA 01014630501

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

